

ASSOCIAZIONE SOCIALE TARCENTINA ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE DELLO STATUTO.

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 20.30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del DLgs 117/17 " Codice del terzo settore"

Il presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, verifica la regolarità della convocazione e constatata la presenza del numero legale dei soci (allegato elenco dei presenti), dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Il presidente informa l'assemblea circa la necessità per le associazioni di adeguare il proprio statuto alla nuova normativa del terzo settore. Dà quindi lettura del nuovo statuto che, dopo alcune domande di chiarimento e breve discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dei presenti.

Lo statuto, che verrà registrato secondo le modalità previste dalla legge, si compone di n. 30 articoli, viene allegato e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Non essendovi nient'altro su cui deliberare l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 22:00 ,previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tarcento, 18.09.2020

Il Segretario

Brahim Achbani



* firma su delega di P. De Liso

P. De Liso

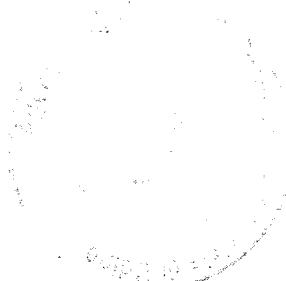


Il Presidente

Abdennabi El karz



ASSOCIAZIONE SOCIALE TARCENTINA ODV
AL N. 440
Esercizio
2019/2020



ELENCO NOME DEI PRESENTI:

1. El karz Abdennabi
2. Achbani Ibrahim
3. El gomri Abdelilah
4. Rahimi Abderrazzak
5. Berrazzoug Omar
6. El Assausi Said
7. Rahimi Mohamed
8. Sabili Hassan

Associazione Sociale Tarcentina ODV

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del Codice del terzo Settore (DLGS 117 del 3/7/2017) l'associazione denominata "Associazione Sociale Tarcentina ODV", con sede in Tarcento, via Dante Alighieri, 79.

Art. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di utilità sociale.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) costruire un ponte di tolleranza, di dialogo e aiuto, in quanto si impegna per promuovere le cause delle disuguaglianze economiche, culturali, sociali, religiosi e politiche proponendo dei progetti che coinvolgono quanto più possibile la popolazione degli immigrati e cittadini italiani tutti insieme nella costruzione di una società più vivibile ove regna pace, convivenza e sviluppo della comunità;

b) sensibilizzare gli immigrati alla responsabilità, a promuovere la partecipazione e la pratica della cittadinanza solidale con delle iniziative atte a favorire la crescita di una cultura della solidarietà sociale, della sussidiarietà stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte degli immigrati;

c) valorizzare la diversità, come fattore di ricchezza e di avvicinamento tra culture attivando dei laboratori di creatività, sport, arte, cultura, cucina, mediazione linguistica e progetti di integrazione socio scolastica e effettuando studi e ricerche;

d) facilitare l'inserimento degli immigrati negli ambiti scolastici universitari, ospedalieri e del lavoro nel rispetto delle norme e delle leggi italiane proponendo dei progetti di processi formativi e di recupero sociale per una migliore integrazione della comunità immigrata presente a norma di legge nel territorio regionale e nazionale;

e) coordinare e rafforzare i rapporti tra le diverse associazioni degli immigrati e degli enti pubblici e privati per creare delle nuove iniziative per promuovere il valore della solidarietà, del volontariato nell'impegno per la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica tramite un progetto interculturale il cui scopo principale è quello di progredire per una società unita affinché riesca a superare le difficoltà;

f) promuovere delle attività e dei progetti per la formazione e d'informazione agli immigrati per rispettare le leggi, conoscere la storia culturale, artistica, demografica, politica, sociale, monumentale, geografica e le tradizioni del paese ospitante per un maggiore inserimento e integrazione costruttiva nel rispetto reciproco e nel rispetto dei diritti umani;

g) stimolare gli immigrati attraverso le associazioni e i mediatori culturali a partecipare attivamente ai processi della vita sociale (es. piani di zona). Favorire la crescita del sistema democratico, sollecitando la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rilevando i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, proponendo idee e progetti, individuando e sperimentando soluzioni e servizi in pari dignità con le istituzioni pubbliche nel rispetto dei diritti della persona;

h) essere d'aiuto agli immigrati e portar loro un'assistenza materiale e morale in caso di bisogno per migliorare le loro condizioni sociali, scolastiche, economiche, culturali, igieniche-sanitarie.

3. Per realizzare il proprio scopo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generali, definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e previa delibera dell'assemblea ordinaria

5. L'associazione realizza le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Sono stabilite le seguenti categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno pari diritti.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata se autorizzati dal Consiglio Direttivo.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, su richiesta al Presidente, secondo le seguenti modalità: "presa visione presso la sede dell'associazione".

Art. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dello statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo e revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere tra i propri membri il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, c. 2 del D. Lgs 117/17 procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico e, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/17 nomina un revisore dei conti o una società di revisione per svolgere le funzioni previste dai medesimi articoli;
- approvare, al sopraggiungere delle condizioni previste all'art. 14, c. 1 del D.Lgs 117/17, il bilancio sociale.

Art. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e delibera sulla devoluzione del patrimonio con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 12

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci e quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali marginali o strumentali;

ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore della realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio è redatto secondo le previsioni di legge e documenta il carattere secondario delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2 c. 4.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. Prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore all'art. 9.

Art. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17

(Consorzi/coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Art. 18

(Riunioni a distanza e voto per corrispondenza o telematico)

La partecipazione e/o la votazione all'assemblea e al consiglio direttivo possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

3 440 29/09/2020

0,00 TIL20L000440000FF
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 2

TIL